

pensionati **ugl news**

10 Dicembre 2014

GLI EFFETTI NEGATIVI DELL'ART. 3, COMMA 61 DEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA'

L'articolo 3, comma 61, del disegno di legge di stabilità – al momento in discussione al Senato e, quindi, non ancora legge - riguarda il contributivo pro-rata introdotto dal comma 2 dell'articolo 24 del dl 201/2011, meglio conosciuto come Riforma Fornero (o Riforma Monti-Fornero) della previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Da questa data, l'ammontare dell'assegno pensionistico viene comunque calcolato con il sistema contributivo e non più con quello retributivo; di fatto, per la sola quota decorrente dal 1° gennaio 2012, si introduce il sistema misto anche per coloro che al 31 dicembre 1995 potevano contare su almeno 18 anni di contributi versati.

Il comma 61 specifica che, in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto (intendendo con presente decreto, il decreto legge 201/2011), computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione.

Il successivo comma 62 specifica che il precedente comma 61 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.

In altri termini, siamo davanti ad una norma di carattere generale con applicazione retroattiva al 1° gennaio 2012, i cui effetti sono tutti da valutare e sulla quale sarà necessario un chiarimento da parte dell'Inps.

Il legislatore afferma il principio per cui l'ammontare dell'assegno calcolato con il contributivo pro-rata a decorrere dal 1° gennaio 2012 non può comunque essere superiore a quello spettante con il calcolo retributivo.

Non emerge chiaramente dalla documentazione a disposizione quante saranno le persone penalizzate da questa misura – che colpisce tutte le pensioni e non solo quelle cosiddette “d'oro” -, visto che solitamente l'assegno calcolato con il sistema retributivo è più sostanzioso; di certo, però, si tratta di una misura destinata a penalizzare tutti coloro che hanno magari effettuato dei versamenti, anche volontari, a decorrere dal 1° gennaio 2012, proprio con l'obiettivo di rafforzare il proprio assegno pensionistico.

Soprattutto, si tratta di una misura che interviene in maniera retroattiva sulle pensioni, tradendo così, ancora una volta, il patto fra lo Stato e i cittadini.

Si ricorda, per concludere, che il disegno di legge di stabilità prevede altri interventi in materia di previdenza, ad iniziare dal taglio delle risorse per i patronati che, unitamente alla riscrittura delle regole sulla concessione delle autorizzazioni ad operare (copertura del 60% della popolazione nazionale; presenza con proprie sedi in almeno otto Stati esteri; almeno il 2,5% del totale delle attività), rischia seriamente di mettere in forse un servizio fondamentale per chi vuole andare in pensione o per chi è già in pensione. Le nuove regole e il taglio delle risorse potrebbero portare il 70% dei patronati a chiudere nel breve tempo (entro i primi sei mesi del 2015), lasciando milioni di persone senza alcuna forma di tutela ed assistenza.

SEGRETARIO NAZIONALE: CORRADO MANNUCCI

UGL Federazione Nazionale Pensionati Via Del Corea, 13 - 00186 Roma - Tel 06/3233363-3203311 - Fax 06/86975039

E_MAIL: pensionati@ugl.it - WEB MAIL PEC: uglpensionati@pec.it

SITO: www.uglpensionati.it - FACEBOOK.com/uglpensionati - TWITTER.com/UGL_Pensionati